

16 Gennaio 2026

Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza: attuazione della Direttiva 2023/2673/UE

Premessa

L'8 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 (“Decreto”) di attuazione della Direttiva 2023/2673/UE che modifica la Direttiva 2011/83/UE relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la Direttiva 2002/65/CE.

Il Decreto, modificando la disciplina contenuta nel decreto legislativo 206/2005 (“**Codice del Consumo**”), nel Testo Unico Bancario (“**TUB**”) e nel Codice delle Assicurazioni Private (“**CAP**”), richiede ai professionisti che prestano servizi finanziari a distanza a consumatori di apportare modifiche di processo, di adeguare la documentazione precontrattuale e contrattuale e di adottare specifiche procedure in modo da assicurare la conformità nella prestazione dei servizi alle nuove regole.

Le modifiche apportate dal Decreto si applicheranno a decorrere **dal 19 giugno 2026** ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Ambito di applicazione e principali novità

Le novità introdotte dal Decreto incidono sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (ad es., online o tramite canali digitali), rafforzando gli obblighi in materia di informazione e trasparenza e potenziando le tutele a favore del cliente consumatore.

Tra le principali novità si segnalano:

- recesso semplificato dai contratti conclusi con interfaccia online;
- maggiori obblighi informativi in capo al professionista;
- rafforzamento della coerenza normativa con la disciplina europea già vigente;
- coordinamento con normative settoriali in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Modifiche generali al Codice del Consumo

Il Decreto reca le seguenti modifiche al Codice del Consumo:

- introduce la **nuova Sezione II-bis**, al fine di disciplinare in modo organico gli obblighi relativi ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza;
- aggiorna le **informazioni** che il professionista è tenuto a fornire, in maniera chiara e comprensibile, al consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto (a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta) in materia di recesso;
- riconosce al consumatore la possibilità di recedere dal contratto a distanza concluso attraverso un'**interfaccia online** mediante l'utilizzo della **funzione di recesso**, ossia con l'invio di una dichiarazione di recesso online;

- modifica l'art. 58 del Codice del Consumo prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dal TUB, l'esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali da parte del consumatore comporta la **risoluzione di diritto degli eventuali contratti accessori**.

Nuova Sezione II-bis del Codice del Consumo - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

La nuova Sezione II-bis introdotta dal Decreto nel Codice del Consumo, tra le altre cose:

- definisce **oggetto e ambito di applicazione**, individuando le disposizioni del Codice del Consumo applicabili alla nuova Sezione II-bis, ribadendo il **principio di specialità** delle norme settoriali europee e nazionali (bancarie, finanziarie, assicurative, previdenziali) e la **natura di lex generalis del Codice del Consumo**, fatta salva la possibilità per il professionista di offrire condizioni più favorevoli ai consumatori;
- elenca in modo dettagliato le **informazioni che devono essere fornite al consumatore** (tra cui, prezzo totale, eventuale integrazione di fattori ambientali o sociali nella prestazione del servizio finanziario, eventuale durata minima del contratto, lingua utilizzata per la comunicazione di condizioni contrattuali e informazioni preliminari);
- disciplina le **comunicazioni mediante telefonia vocale**, prevedendo la possibilità che il consumatore accetti esplicitamente di ricevere solo alcune informazioni, con l'obbligo del professionista di fornire le restanti su supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza;
- pone **in capo ai professionisti l'onere della prova** circa l'adempimento degli obblighi informativi precontrattuali (anche di settore ed UE) concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori e alle comunicazioni mediante telefonia vocale;
- disciplina specificatamente il **diritto di recesso**, che può essere esercitato entro 14 giorni (esteso a 30 giorni per i contratti a distanza aventi ad oggetto le forme pensionistiche complementari individuali, incluse le assicurazioni sulla vita) dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, se il giorno è successivo a quello di conclusione del contratto, salvo casi specifici in cui il termine è ulteriormente esteso o il diritto di recesso non si applica (ad es., in caso di servizi aventi ad oggetto quote di OICR o polizze assicurative di durata inferiore ad un mese);
- specifica quali sono gli **obblighi di pagamento da parte del consumatore** in caso di esercizio del diritto di recesso;
- introduce l'**obbligo per i professionisti** di offrire chiarimenti adeguati prima della conclusione dei contratti, insieme al diritto dei consumatori di chiedere ed ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali, nel caso in cui il professionista utilizzi strumenti online;
- impone ai **professionisti di adottare procedure interne** per la gestione della strutturazione e delle funzionalità delle **interfacce online**;
- attribuisce alle **autorità di vigilanza di settore** (Banca d'Italia, IVASS, Consob, Covip, AGCM) l'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio, disciplinando altresì i casi di **nullità del contratto** e le relative conseguenze.

Modifiche al TUB

Il Decreto apporta modifiche di coordinamento al TUB e ne innova le disposizioni in materia di: (i) obblighi precontrattuali con riguardo alle comunicazioni mediante telefonia vocale; (ii) recesso del consumatore nei contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online; (iii) informazioni da escludere con riguardo alle operazioni di pagamento e ai contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori.

Modifiche al CAP

Il Decreto apporta modifiche di coordinamento al CAP e individua le casistiche in cui non è possibile esercitare il diritto di recesso nei contratti di assicurazione conclusi a distanza (*i.e.* quando, entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto: (a) il contraente richiede la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate o (b) si verifica il sinistro, in caso di polizza obbligatoria). Ulteriori modifiche riguardano i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Paolo Bordi
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Diritto dei mercati finanziari

Roma | +39 06 478751
pbordi@gop.it

Emanuele Grippo
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Diritto dei mercati finanziari

Milano | +39 02 763741
emgrippo@gop.it

Claudia Colomba
Counsel
Diritto dei mercati finanziari

Roma | +39 06 478751
ccolomba@gop.it

Anna Maria Pavone
Managing Associate
Diritto dei mercati finanziari

Milano | +39 02 763741
ampavone@gop.it

Lorenzo Ferraglioni
Associate
Diritto dei mercati finanziari

Roma | +39 06 478751
lferraglioni@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazionesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.